COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 16.8.2016 C(2016) 5386 final

Signori Presidenti,

la Commissione desidera ringraziare la Camera dei Deputati dei pareri in merito alla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni {COM(2015) 635 final}, e alla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale {COM(2015) 634 final} e alla comunicazione "Contatti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico" {COM(2015) 633 final}.

L'obiettivo principale delle due proposte è eliminare le barriere legate al diritto contrattuale che ostacolano gli scambi transfrontalieri online, contribuendo in tal modo alla strategia per il mercato unico digitale della Commissione, che mira a sbloccare il potenziale di un mercato unico digitale europeo veramente integrato a beneficio delle imprese e dei consumatori.

Per quanto riguarda i contenuti digitali, le imprese devono far fronte all'incertezza giuridica dovuta alla mancanza o alla diversità delle normative nazionali nel caso in cui il prodotto sia difettoso. I contratti per la fornitura di prodotti a contenuto digitale hanno infatti una qualificazione diversa nei vari Stati membri (contratti di vendita, di servizio, di locazione). Le responsabilità a carico delle imprese variano di conseguenza a seconda degli Stati membri verso cui esportano. Norme contrattuali obbligatorie diverse in tutta l'UE rappresenterebbero quindi un costo per le imprese che desiderino offrire contenuti digitali in più di uno Stato membro.

Anche per le vendite online e gli altri tipi di vendita a distanza si riscontrano attualmente numerose differenze tra le legislazioni nazionali. L'introduzione di un corpus uniforme di norme darebbe certezza giuridica e creerebbe un ambiente favorevole per le imprese esportatrici e per i consumatori. La modernizzazione e la semplificazione del quadro normativo per l'acquisto online e altri tipi di acquisti a distanza transfrontalieri avranno effetti positivi sia per le imprese che per i consumatori. Ciò incoraggerà un maggior numero di operatori economici a vendere online, specialmente oltre frontiera, riducendo i loro costi e

On. Michele Pompeo META Trasporti, poste e telecomunicazioni Piazza Montecitorio *IT* – 00100 *ROMA*

On. Ettore Guglielmo EPIFANI Presidente della Commissione Presidente della Commissione Attività produttive, commercio e turismo Piazza Montecitorio *IT* – 00100 *ROMA*

cc. On. Laura BOLDRINI Presidente della Camera dei Deputati Piazza Montecitorio IT - 00100 ROMA

garantendo nel contempo ai consumatori la disponibilità di una maggior quantità di prodotti e offerte migliori, con il conseguente aumento della loro fiducia nel mercato unico digitale.

La Commissione è lieta di constatare che la Camera dei deputati condivide l'obiettivo di realizzare un mercato unico digitale armonizzando le regole pertinenti, superando l'incertezza giuridica e aprendo il mercato ai consumatori grazie a una maggiore concorrenza a livello europeo.

La Commissione prende atto delle preoccupazioni espresse dalla Camera dei Deputati e desidera formulare le seguenti osservazioni generali.

L'approccio scelto dell'armonizzazione completa mirata non ridurrà il livello di protezione dei consumatori per i contenuti digitali a livello nazionale. Poiché soltanto alcuni Stati membri hanno adottato una legislazione specifica sulla fornitura di contenuti digitali, un corpus comune di norme consentirebbe di colmare il vuoto legale, dando certezza giuridica ed evitando nel contempo la frammentazione. In sostanza, la mancanza di un periodo di garanzia legale e l'inversione illimitata dell'onere della prova previste dalla proposta garantirebbero un alto grado di protezione del consumatore. Inoltre il consumatore beneficerebbe per la prima volta di rimedi per prodotti difettosi anche in caso di controprestazione non pecuniaria.

Per quanto riguarda il nesso tra la proposta relativa ai contenuti digitali e il regolamento generale sulla protezione dei dati, va sottolineato che, mentre il regolamento ha tra i suoi obiettivi principali la tutela di un diritto fondamentale, la presente proposta mira a garantire un equilibrio tra la prestazione contrattuale e la relativa controprestazione. Si dovrà tuttavia assicurare la completa conformità della proposta al regolamento generale sulla protezione dei dati. Pertanto, al fine di evitare eventuali malintesi e di stabilire norme pienamente conformi al regolamento, la proposta chiarisce inequivocabilmente che la direttiva non pregiudica le norme sulla protezione dei dati, comprese quelle sulla protezione dei minori.

La Commissione desidera rispondere in maniera più dettagliata alle altre osservazioni della Camera dei Deputati nell'allegato.

Confidando nel fatto che questi chiarimenti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il costruttivo dialogo politico con la Camera dei Deputati.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più alta considerazione.

Carlos Moedas

Membro della Commissione

ALLEGATO

Dopo avere attentamente esaminato le altre questioni sollevate dalla Camera dei Deputati, la Commissione si pregia di fornire i seguenti chiarimenti.

<u>Chiarimenti in merito alla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di</u> vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni

- a) Un recente studio indica che un periodo più lungo per spostare sul venditore l'onere della prova non comporta in pratica una differenza significativa, in quanto molti venditori lo applicano de facto per tutti e due gli anni del periodo di garanzia legale. Inoltre se il periodo della garanzia legale e quello dell'inversione dell'onere della prova sono uguali, l'intero sistema risulterà più semplice, consentendo così un'applicazione più agevole ed efficace delle norme dell'Unione sulla garanzia legale.
- b) Tale disposizione mira ad assicurare che quando un bene è soggetto a diritti di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale, il venditore deve avere il diritto di vendere i beni in modo che possano essere utilizzati conformemente al contratto. Se tuttavia il loro utilizzo conformemente al contratto fosse impedito o ostacolato da diritti di terzi, tali diritti continueranno a esistere, ma il consumatore dovrebbe disporre di rimedi per il difetto di conformità dei beni.

Oltre a ciò, come annunciato nella strategia per il mercato unico digitale, la Commissione sta lavorando alla creazione di un quadro relativo ai diritti d'autore più moderno ed europeo. In tale contesto il 9 dicembre 2015 la Commissione ha adottato una proposta sulla portabilità transfrontaliera e un piano d'azione. Quest'ultimo indica che nel lungo termine si renderà necessaria un'applicazione effettiva e uniforme della legislazione sul diritto d'autore. La Commissione collaborerà a stretto contatto con gli Stati membri verso questo obiettivo. Nonostante sia ancora troppo presto per prendere in considerazione una completa armonizzazione del diritto d'autore nell'UE, sotto forma di un codice unico e di un titolo unico sul diritto d'autore, ciò dovrebbe restare uno degli obiettivi per il futuro.

c) L'introduzione di un obbligo di denuncia in tutti gli Stati membri non favorirebbe la fiducia dei consumatori nel mercato unico digitale. L'obbligo di denuncia ridurrebbe infatti la protezione in quanto i consumatori rischierebbero di perdere un fondato diritto a un rimedio in caso di tardiva o omessa denuncia. La fiducia dei consumatori diminuirebbe notevolmente, in particolare in quegli Stati membri dove non è attualmente in vigore alcun obbligo di denuncia. La mancanza dell'obbligo di denuncia non sarebbe tuttavia eccessivamente onerosa per le imprese rispetto alla situazione attuale. I dati dimostrano infatti che i consumatori sono in genere piuttosto attivi e reagiscono in tempi estremamente brevi, di solito entro una settimana.

¹ "The consumer market study on the functioning of legal and commercial guarantees for consumers in the EU" (Studio sul mercato dei consumi relativo al funzionamento delle garanzie legali e commerciali per i consumatori nell'UE) pubblicato il 10 dicembre 2015 e disponibile sul sito: http://wcmcom-ec-europa-eu-wip.wcm3vue.cec.eu.int:8080/consumers/consumer_evidence/market_studies/index_en.htm.

- d) La scelta di un periodo ragionevole entro il quale il venditore deve procedere alla riparazione o sostituzione del bene rappresenta un approccio equilibrato. Un periodo di tempo stabilito potrebbe essere, a seconda del bene, troppo breve o troppo lungo. Qualora il periodo stabilito fosse troppo breve per riparare il bene, il consumatore sarebbe spinto a risolvere il contratto, anche quando non è necessario. Questo periodo diventerebbe in pratica il periodo predefinito per tutti i beni. Nel caso in cui il periodo stabilito fosse invece più lungo di quello necessario per il rimedio, il consumatore dovrebbe probabilmente aspettare un periodo inutilmente lungo prima che il bene sia riparato o sostituito.
- e) Nell'indagine sui consumatori, per identificare i principali ostacoli transfrontalieri al mercato unico digitale gli intervistati hanno messo la lingua all'ultimo posto tra i parametri da prendere in considerazione per gli acquisti transfrontalieri. Infatti soltanto il 7% degli intervistati ritiene la lingua di un sito web straniero un fattore decisivo al momento dell'acquisto/ordine da una fonte specifica. Nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) la Commissione promuove comunque il ricorso a tecnologie linguistiche al fine di creare servizi pubblici online multilingue.
- f) Il 25 maggio 2016 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi nell'ambito di un pacchetto di misure per consentire ai consumatori e alle imprese di acquistare e vendere prodotti e servizi online in tutta l'UE con maggiore facilità e fiducia. La proposta si prefigge di aumentare la trasparenza dei prezzi e la sorveglianza regolamentare sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: così i consumatori e i dettaglianti online potranno beneficiare di consegne meno costose e condizioni di restituzione più agevoli anche da e per le regioni periferiche.
- g) In merito alla proposta di prevedere misure che escludano la possibilità per i venditori di utilizzare meccanismi di occultamento dei prezzi da parte dei motori di ricerca e dei comparatori di prezzi, esiste già una normativa al riguardo. La direttiva sulle pratiche commerciali sleali impone a tutte le imprese online che si qualificano come operatori e si occupano di attività commerciali da impresa a consumatore (B2C) di fornire tutte le informazioni di cui necessitano i consumatori per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. A norma della direttiva si deve chiaramente indicare il prezzo totale o il modo in cui è stato calcolato. Inoltre la direttiva sui diritti dei consumatori prevede che gli operatori debbano indicare chiaramente il prezzo ai consumatori. La direttiva relativa all'indicazione dei prezzi stabilisce poi che gli operatori indichino il prezzo di vendita. Per quanto riguarda la proposta di una presentazione armonizzata delle informazioni precontrattuali, nei controlli di idoneità e nella valutazione della direttiva sui diritti dei consumatori, la Commissione sta esaminando anche la possibilità di semplificare la presentazione di queste informazioni ai consumatori mediante un modello uniforme, ad esempio ricorrendo a icone.

Chiarimenti in merito alla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale

- a) La Commissione desidera aggiungere il seguente chiarimento sul nesso con il regolamento generale sulla protezione dei dati: il riferimento a "una controprestazione non pecuniaria sotto forma di dati personali o di qualsiasi altro dato" non pregiudica il livello di protezione previsto dal regolamento. Il riferimento proposto a contenuti digitali forniti "a titolo gratuito" non sarebbe sufficientemente chiaro, in quanto non indicherebbe che la controprestazione è costituita da dati, personali o di altra natura. Ad esempio la direttiva non contempla il tempo necessario alla visione della pubblicità prima dell'accesso al contenuto digitale, che rientrerebbe però nella formulazione "a titolo gratuito".
- b) Sono vari i motivi per cui la proposta non contiene un insieme completo di norme sul risarcimento dei danni, anche non economici. In primo luogo, le legislazioni dei singoli Stati membri prevedono già disposizioni che disciplinano i diritti del consumatore al risarcimento dei danni e che non costituiscono barriere al mercato interno. In secondo luogo, la maggior parte di coloro che hanno risposto alla consultazione pubblica erano contrari all'armonizzazione del risarcimento dei danni. Nel corso della discussione con gli Stati membri prima dell'adozione della proposta di direttiva, gli Stati membri non si sono inoltre dimostrati favorevoli a regolamentare questo aspetto a livello dell'UE. Di conseguenza gli Stati membri rimangono liberi di prevedere altre forme di risarcimento dei danni e di stabilire condizioni dettagliate per l'esercizio di tale diritto.